

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con lo schema regolamentare in esame si ripropone, nella nuova veste di d.P.R., la disciplina già predisposta e condivisa con il precedente schema di d.P.C.M. riguardante la medesima materia, alla luce delle considerazioni espresse su quest'ultimo dal Consiglio di Stato nel parere n. 533 del 23 marzo 2021.

Nel suddetto parere l'organo consultivo, nel confermare l'avviso sfavorevole sullo schema di d.P.C.M. sottoposto a riesame, ha però riconosciuto, diversamente da quanto argomentato in precedenza, il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze del cessato Comitato per i minori stranieri, contestualmente al diritto in capo al Ministero medesimo di predisporre, in attuazione della legge n. 47 del 2017, una nuova disciplina in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati, nelle materie attribuite dalla legge alla propria competenza. A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha prospettato, quale strumento idoneo a regolamentare la materia, che interessa anche disposizioni del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione) per le quali si impone l'applicazione dell'articolo 1, commi 6 e 7 del medesimo decreto legislativo, l'adozione di un decreto nella veste qui proposta.

Il regolamento in parola, in sostituzione del precedente d.P.C.M. di cui si è detto, risponde alla necessità di disciplinare in maniera coordinata ed organica le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, accorpando in un unico provvedimento tutte le disposizioni attuative delle norme di rango primario, che nel tempo si sono stratificate e comprendenti anche norme del Testo Unico sull'Immigrazione.

Tali disposizioni si possono sinteticamente richiamare come segue: soppressione del Comitato per i minori stranieri (istituito dall'articolo 33 del Testo unico sull'Immigrazione), ad opera dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente trasferimento dei compiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; attribuzione al Ministero medesimo, in forza dell'articolo 32, comma 1-bis del TUI, della competenza ad esprimere il parere sul percorso di integrazione sociale e civile del minore, finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo (articolo 32, comma 1); decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*); legge 7 aprile 2017, n. 47 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*).

Riguardo alla legge n. 47 del 2017, occorre evidenziare come il legislatore, nel modificare la normativa vigente, abbia definito un sistema stabile di accoglienza volto a garantire pari condizioni di accesso ai minori stranieri non accompagnati. I punti centrali di tale intervento riguardano essenzialmente: la necessità di uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età dei minori; l'istituzione di un sistema nazionale di accoglienza, con un numero adeguato di posti e con *standard* qualitativi garantiti e l'istituzione di una banca dati nazionale per censire e monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale; la partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano; la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità; il sostegno organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati.

DISPOSIZIONI GENERALI

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si è provveduto a predisporre un nuovo regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recependo le modifiche intervenute a legislazione vigente.



Le disposizioni dedicate ai minori stranieri non accompagnati sono contenute nei Capi II (artt. 2-6) e III (artt. 7-12), mentre le disposizioni dedicate ai minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea sono contenute nel Capo IV (artt. 13-15). Il Capo V contiene le disposizioni finali (articolo 16-Clausola di invarianza finanziaria e articolo 17-Abrogazione).

L'articolo 1 è dedicato all'oggetto e alle definizioni. In particolare, la definizione di minore straniero non accompagnato (comma 2), richiama la definizione dell'articolo 2 della legge n. 47 del 2017.

Viene meno il riferimento alla definizione di rimpatrio assistito (articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999), atteso che, per effetto dell'articolo 8 della legge n. 47 del 2017, il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato dal Tribunale per i minorenni e non rientra più nelle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 2 rivisita le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla luce della normativa vigente (decreto-legge n. 95 del 2012, decreto legislativo n. 142 del 2015 e legge n. 47 del 2017).

Alla lettera a) del comma 1, è prevista la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di censimento e monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015). Tale compito è svolto attraverso il SIM (Sistema Informativo nazionale dei Minori stranieri non accompagnati) istituito (articolo 9 della legge n. 47 del 2017) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è finalizzato a censire dati inerenti al ritrovamento e al collocamento dei minori stranieri non accompagnati che fanno ingresso sul territorio nazionale, fino al compimento della maggiore età. Rimane affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza relativa alla vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), fatta comunque salva la competenza del Ministero dell'Interno relativa al monitoraggio e al controllo delle modalità di accoglienza nelle strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati attivati dallo stesso e dalle prefetture ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Alla lettera b) si richiama la funzione di cooperazione e di raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati. Tale materia coinvolge una pluralità di amministrazioni, ivi compresa l'autorità giudiziaria, posta la necessità di garantire un sistema di protezione adeguato e integrato.

Alla lettera c) si richiamano i compiti di impulso all'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati (articolo 33 del Testo unico immigrazione), prevedendo modalità di raccordo per lo scambio di informazioni con le altre amministrazioni competenti in materia. In particolare, tali informazioni potranno essere raccolte anche attraverso la stipula di convenzioni con appositi organismi nazionali e internazionali, presenti in Italia e nei Paesi di origine.

La lettera d) introduce, nell'elenco dei compiti del Ministero, l'espressione del parere relativamente al percorso di integrazione sociale e civile del minore, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età (articolo 32, comma 1-bis del Testo unico come modificato dalla legge n. 47 del 2017).

Alla lettera e) si prevede il compito di promuovere misure volte all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, conformemente alle disposizioni della legge n. 47 del 2017 e alle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tema di integrazione socio-lavorativa degli stranieri.

L'articolo 3 si sofferma sulle segnalazioni della presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, preordinate all'espletamento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle proprie funzioni in materia di censimento e monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati. Al comma 1 rimane l'obbligo di segnalazione, in capo ai soggetti che hanno notizia della presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, già previsto (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999) e rafforzato dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, ai sensi del quale *l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato*



[...] al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Al comma 2 si prevede che le comunicazioni e le segnalazioni inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono inserite all'interno del SIM, il quale, attraverso un meccanismo di controllo preventivo, impedisce la duplicazione e l'incongruenza dei dati registrati.

L'articolo 4 prevede che la banca dati istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene denominata SIM in coerenza con le modifiche introdotte dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 47 del 2017. Finalizzata a registrare dati inerenti al ritrovamento e al collocamento dei minori stranieri non accompagnati che fanno ingresso o vengono rintracciati sul territorio nazionale, il SIM consente l'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle funzioni di censimento e monitoraggio (articolo 33 del Testo unico immigrazione e articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015).

L'articolo 5 ha per oggetto lo svolgimento delle indagini familiari in linea con quanto previsto nell'articolo 33, comma 2, lettera b), e nell'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Viene disciplinata la modalità di trasmissione della richiesta di attivazione delle indagini familiari, a seguito degli esiti del colloquio con il minore straniero non accompagnato (articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 142 del 2015). Si prevede che tale richiesta sia inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'immediata attivazione delle indagini e che il risultato delle stesse venga trasmesso immediatamente al soggetto che ne ha fatto richiesta. Giova sottolineare che il Ministero, nel corso degli anni, ha maturato una consolidata esperienza nello svolgimento delle indagini familiari, anche attraverso una collaborazione con organismi internazionali. Attualmente è in essere una convenzione con l'Organismo Internazionale per le Migrazioni (OIM).

L'articolo 6 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa adottare programmi e misure volte a favorire i percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati, in vista del compimento della maggiore età ovvero, conformemente all'articolo 13 della legge n. 47 del 2017, nei casi di prosieguo amministrativo, oltre il compimento della maggiore età.

Invero, tra le funzioni che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, rientrano il coordinamento delle politiche dell'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e il coordinamento delle attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri.

Già da diversi anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove progetti volti a rafforzare le misure per l'inserimento lavorativo di minori stranieri non accompagnati nella fase di transizione alla maggiore età. Tale azione consente di realizzare percorsi integrati di politica attiva (tirocini e orientamento lavorativo) i cui destinatari sono i minori stranieri non accompagnati e i giovani migranti in transizione verso l'età adulta che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati.

L'articolo 7 esplicita le finalità (comma 1) e le modalità (commi 2 e 3) del trattamento dei dati contenuti nel SIM, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*).

All'articolo 8 si delinea la struttura generale del SIM, indicando i due archivi principali in cui esso si articola ("minori" e "Enti e strutture") e le singole categorie di dati contenuti.

L'articolo 9 attiene al periodo di conservazione dei dati contenuti nel SIM. Il comma 1 riguarda il trattamento dei dati contenuti nel SIM da parte dei soggetti legittimati all'accesso (articolo 11). In considerazione delle finalità del censimento e del monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati, si prevede che i dati siano trattati fino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore straniero non accompagnato, fatta salva l'ipotesi di prosieguo della tutela amministrativa contemplata (articolo 13, comma 2, della legge n. 47



del 2017). Il comma 2 dispone che il periodo di conservazione dei dati nel SIM sia correlato all'espletamento dei compiti di natura amministrativa, fiscale e contabile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché allo svolgimento delle politiche di integrazione, e non sia comunque superiore a cinque anni dal compimento della maggiore età.

L'articolo 10 individua, quale titolare del trattamento dei dati inseriti nel SIM, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si occupa di garantirne anche la sicurezza, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel Regolamento UE 2016/679.

L'articolo 11 individua i soggetti legittimati ad accedere al SIM e contempla la facoltà del Ministero di comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attività relative ai minori stranieri non accompagnati, rinviando la disciplina delle condizioni e delle modalità di condivisione delle informazioni alla stipula di appositi protocolli di intesa che escludono comunque la possibilità di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM.

L'articolo 12 prevede che gli aspetti tecnici e organizzativi, i differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel SIM, le tipologie di dati trattabili e le operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 11, verranno disciplinati da un decreto della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero da adottarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, previo parere del Garante della protezione dei dati personali. Il decreto direttoriale dettaglierà, in particolare, le singole operazioni di trattamento che i soggetti legittimati possono svolgere, le modalità di rilascio delle credenziali per l'accesso al sistema e le misure di sicurezza da adottare a protezione dei dati e dei sistemi informatici con cui si effettua il trattamento. Tale decreto individuerà, altresì, le misure volte ad assicurare la protezione dei dati personali contenuti nel SIM.

Gli articoli 13, 14 e 15 confermano le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri accolti previste dall'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo unico immigrazione e dagli articoli 2, 8 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999. Tali competenze riguardano i minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio italiano, nonché il loro ingresso e soggiorno.

L'articolo 16 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 17 prevede l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999. Di conseguenza, laddove si fa riferimento al predetto regolamento, occorre intendere il presente regolamento.

Lo schema di DPR in parola è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 maggio 2022, e successivamente munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Sullo schema di decreto è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e del Garante per la protezione dei dati personali.

Nella seduta del 27 luglio 2022 la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole sul provvedimento con la richiesta di inserire all'articolo 2, comma 1, lettera b) il riferimento agli enti territoriali interessati.

Nell'adunanza dell'8 novembre 2022 il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sul provvedimento, formulando a margine alcune osservazioni.

In particolare, il Consiglio di Stato ha segnalato l'opportunità che l'attività legislativa sia il più possibile coordinata, rilevando a questo proposito che il DPR in esame non disciplina il "colloquio" del minore non accompagnato (di cui all'articolo 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015), oggetto di un separato schema di DPCM. In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'analisi qualitativa e quantitativa dei dati contenuti nel SIM potrebbe costituire oggetto di un rapporto periodico al Parlamento ed al Governo, ai fini di una gestione del fenomeno sempre aderente alla sua evoluzione.



In relazione a tali osservazioni del Consiglio di Stato, si è ritenuto di non modificare il testo per le seguenti ragioni.

In merito alla prima osservazione si sottolinea la diversità dei fini delle due normative di riferimento e degli strumenti regolati dagli atti normativi secondari (DPCM e DPR), ossia la “*cartella sociale*” e il SIM, come peraltro segnalato nello stesso parere del Consiglio di Stato.

Riguardo al SIM, giova anzitutto ricordare che tale strumento è stato istituito dall’articolo 9, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 8 agosto 2015, n. 142, che attribuisce al Ministero medesimo la competenza in materia di censimento e monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale.

Ai fini dell’espletamento di tali attività, all’interno del SIM sono registrati i dati relativi all’anagrafica dei minori stranieri non accompagnati e al loro collocamento in accoglienza. Tali dati, elaborati in forma aggregata, costituiscono il contenuto dei report mensili e di approfondimento semestrale pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-nonaccompagnati.aspx>).

Al contrario, le informazioni ottenute in sede di colloquio con il minore, specificamente previsto all’articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, vengono raccolte all’interno della “*cartella sociale*” normata dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 47 del 2017, la cui compilazione viene effettuata dal personale qualificato della struttura d’accoglienza dove è collocato lo stesso minore, ai fini della trasmissione ai servizi sociali del Comune competente alla presa in carico del minore e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

In secondo luogo, relativamente all’indicazione (contenuta nel parere) secondo la quale “*l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati contenuti nel SIM potrebbe costituire oggetto di un rapporto periodico al Parlamento ed al Governo, ai fini di una gestione del fenomeno sempre aderente alla sua evoluzione*”, si segnala che tale attività di comunicazione, oltre a non essere prevista dalla legge, potrebbe aggravare gli oneri amministrativi, rimanendo comunque possibile il monitoraggio degli effetti della nuova disciplina nell’ambito dell’ordinaria attività di verifica dell’azione amministrativa compiuta all’interno della struttura ministeriale.

I Ministeri interessati hanno espresso il formale concerto sullo schema regolamentare in esame.

Nello schema di d.P.R. in parola, soggetto a un secondo esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri, è stato inserito all’articolo 11, tra i soggetti legittimanti ad accedere ai dati conservati nel SIM, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.



RELAZIONE TECNICA

Il presente regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri e recepisce le modifiche intervenute a legislazione vigente.

L'atto regolatorio non introduce nuovi compiti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, né apporta variazioni alle modalità con le quali tali compiti (in particolare, le attività di indagine familiare di cui all'art. 5 del presente regolamento, quelle inerenti alle misure di accompagnamento alla maggiore età di cui all'art. 6 e quelle relative al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati) sono espletati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si specifica che le attività di cui all'art. 2 (*Compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati*) a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono svolte dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione di cui all'art. 10 del D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", come modificato da ultimo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 140 del 24 giugno 2021, nell'ambito delle risorse umane già disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, con riferimento all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) le amministrazioni interessate alle attività ivi previste sono: Ministero dell'Interno; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministero della giustizia; Ministero dell'istruzione e del merito; Ministero della salute; Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; Autorità giudiziaria; Enti locali e statali; Dipartimento pari opportunità, per le politiche della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si specifica, altresì, che le attività previste all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) sono svolte anche con la collaborazione di Istituzioni europee, Organizzazioni Internazionali ed Enti del terzo settore.

Con riferimento all'art. 5, comma 1, del nuovo regolamento, alle spese connesse allo svolgimento delle indagini familiari si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul capitolo di spesa 3783 pg1 (*Fondo nazionale per le politiche migratorie*) preordinato all'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera b), del Testo unico dell'immigrazione. In particolare, gli oneri concernenti l'intervento di promozione delle indagini familiari possono essere quantificati in 521.900 euro (alla data odierna è in corso una convenzione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni).

Con riferimento all'art. 6, relativo alle misure di accompagnamento alla maggiore età, non è prevista una copertura a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie; l'attività rientra nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie (FSE – PON Inclusion, con le tre edizioni del progetto Percorsi per un totale di € 11.680.000,00 e POC Legalità, con il finanziamento del progetto Percorsi 4 per un importo pari a € 15.000.000,00).

Sotto il profilo finanziario, alle attività connesse alla gestione delle procedure relative ai minori stranieri non accompagnati, dei minori stranieri accolti temporaneamente accolti nel territorio dello Stato e del SIM (Sistema Informativo nazionale dei Minori stranieri non accompagnati), già istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, a legislazione vigente, sul capitolo di spesa 3783 pg1 (*Fondo nazionale per le politiche migratorie*) dello stato di previsione del predetto Ministero. Gli oneri connessi a tali attività per il periodo dicembre 2022/dicembre 2023, riconducibili a contratto stipulato con operatore economico individuato a seguito di gara a procedura aperta, possono essere quantificati in circa 740.000,00 euro IVA inclusa.

Si specifica, infine, che, per la realizzazione dei sistemi informativi in uso per la gestione delle attività connesse ai MSNA, negli anni 2022/2023, è stato stipulato un accordo tra la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e la Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione per l'accesso ad una convenzione stipulata da quest'ultima con CONSIP; tramite tale convenzione è stato stipulato un contratto con Almaviva per un importo di circa 1.145.000,00 IVA inclusa, afferente sempre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul capitolo di spesa 3783 pg1 (*Fondo nazionale per le politiche migratorie*) dello stato di previsione del predetto Ministero.

Trattandosi di interventi e compiti già espletati da anni, si ritiene che dall'attuazione delle disposizioni del regolamento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coperti ampiamente dal Fondo



nazionale per le politiche migratorie, che ammonta a 10.000.000 euro annui (art. 25-quater della l. 136/2018 e art. 1, co. 286, l. 145/2018).





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

La legge 7 aprile 2017, n. 47 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*), nel prevedere modifiche al Testo unico immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), definisce un sistema stabile di accoglienza volto a garantire pari condizioni di accesso ai minori stranieri non accompagnati.

I punti essenziali della legge n. 47 del 2017 riguardano essenzialmente:

- la necessità di uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età dei minori;
- l'istituzione di un sistema nazionale di accoglienza, con un numero adeguato di posti e con *standard* qualitativi garantiti e di una banca dati nazionale per censire e monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) sul territorio nazionale;
- la partecipazione attiva e diretta dei MSNA a tutti i procedimenti che li riguardano;
- la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità;
- il sostegno organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei MSNA.

La necessità dell'intervento è stata dettata dall'esigenza di adeguare altre disposizioni che nel tempo hanno inciso sulla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine alla disciplina dei minori stranieri. Tali disposizioni hanno previsto la soppressione del Comitato per i minori stranieri (articolo 33 del Testo unico immigrazione) ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e il trasferimento delle competenze in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato con parere n. 533 del 23 marzo 2021; l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 32, comma 1-*bis* del Testo unico immigrazione) del compito di esprimere il parere sul percorso di integrazione sociale e civile del minore, finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo (articolo 32, comma 1); l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*) e, da ultimo, della legge n. 47 del 2017.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- legge 7 aprile 2017, n. 47 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*);

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il regolamento proposto abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'atto regolatorio proposto non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Allo stato non risultano presentati disegni di legge sulla specifica materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

La disposizione non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La disposizione non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

La disposizione non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi, nonché dei riferimenti normativi abrogati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

La disposizione contiene norme abrogative esplicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

All'articolo 12 si prevede l'adozione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di un decreto direttoriale della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dettaglierà i profili tecnico-organizzativi e le misure di sicurezza inerenti al funzionamento del SIM (Sistema Informativo Minori).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto

nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento di natura regolamentare, sono stati utilizzati dati nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (SIM).

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri*, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Amministrazione competente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Referente AIR dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo – Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di regolamento è stato predisposto al fine di disciplinare i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri e di dare attuazione alla normativa primaria in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati nelle materie attribuite dalla legge alla propria competenza, in particolare alla legge n. 47 del 7 aprile 2017 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*), la quale ha apportato modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati (decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015).

I punti essenziali della legge n. 47 del 2017 riguardano principalmente la necessità di uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età dei minori, l'istituzione di una banca dati nazionale per censire e monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale, la partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano, la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità e il sostegno organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei MSNA.

L'adozione di tale regolamento è inoltre dettata dall'esigenza espressa dal Consiglio di Stato con parere n. 533 del 23 marzo 2021, di disciplinare i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Lo schema di regolamento è volto, pertanto, a delineare le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati e di minori temporaneamente accolti, in conformità con il nuovo assetto normativo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La legge 7 aprile 2017 n. 47 recante *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati* introduce modifiche alla normativa vigente in materia, al fine di delineare una disciplina organica e unitaria per la tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), ossia dei minorenni che non hanno cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana e sono privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.

L'esigenza dell'emanazione di tale regolamento è richiesta anche da altre disposizioni che hanno nel tempo inciso sulla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine alla disciplina dei minori stranieri non accompagnati. Tali disposizioni hanno previsto la soppressione del Comitato per i minori stranieri (articolo 33 del Testo unico immigrazione) ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 32, comma 1-bis del Testo unico immigrazione) del compito di esprimere il parere sul percorso di integrazione sociale e civile del minore, finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo (articolo 32, comma 1); l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva*

2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e, da ultimo, della legge n. 47 del 2017.

Le modifiche intervenute con la legge n. 47 del 2017 riguardano, in particolare, il censimento e il monitoraggio della presenza dei MSNA sul territorio nazionale, nonché la realizzazione di misure di accompagnamento verso la maggiore età.

In merito al censimento e al monitoraggio, viene data attuazione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati (SIM). Attraverso tale sistema viene censita la presenza dei MSNA e monitorato l'intero percorso di accoglienza svolto dal minore sul territorio nazionale.

L'istituzione del SIM presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto sorgere l'esigenza di regolare compiutamente la struttura e il funzionamento del sistema, nonché quella di individuare i soggetti legittimati ad accedervi e a inserire dati di propria competenza. Inoltre, la raccolta di dati personali all'interno del SIM ha determinato l'opportunità di disciplinarne il trattamento in modo conforme alla normativa in tema di protezione dei dati personali, tanto a livello nazionale quanto europeo, specie a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Reg. UE 2016/679 (GDPR).

In relazione alle misure di accompagnamento verso la maggiore età, si rileva la crescente necessità di costruire dei percorsi integrati che favoriscano il raggiungimento, da parte dei minori stranieri non accompagnati, di una sufficiente autonomia al momento del compimento della maggiore età; tale autonomia si rende indispensabile affinché gli stessi possano continuare a permanere sul territorio nazionale in modo regolare. La previsione della possibilità di stipulare appositi accordi in vista della realizzazione di specifici programmi di integrazione mira a consolidare la rete esistente tra i soggetti pubblici competenti in un'ottica di *governance* multilivello, nonché a far fronte ad alcune criticità riscontrate nella prassi. Tra queste, *in primis*, le difficoltà connesse al mancato assolvimento tempestivo dell'obbligo scolastico, il quale è ostativo all'accesso alle politiche attive del lavoro.

I destinatari dell'intervento, diretti e indiretti, sono rappresentati da soggetti pubblici e privati. I destinatari pubblici sono le amministrazioni statali, l'autorità giudiziaria minorile, le amministrazioni regionali, le amministrazioni locali e le organizzazioni internazionali; i destinatari privati sono i minori stranieri, i cittadini tutori volontari, gli enti.

Si segnala il numero di minori stranieri non accompagnati presenti e dei minori accolti temporaneamente in Italia:

Numero MSNA al 31 dicembre 2018	10.787
Numero MSNA al 31 dicembre 2019	6.054
Numero MSNA al 31 dicembre 2020	7.080
Numero minori accolti nel 2017	9.231
Numero minori accolti nel 2018	8.629
Numero minori accolti nel 2019	7.802
Numero minori accolti nel 2020	0*

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

*Si specifica che nell'anno 2020 i programmi solidaristici di accoglienza temporanea sono rimasti sospesi a causa del Covid 19.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi generali:

- rafforzare la tutela dei minori stranieri e dei minori accolti sul territorio nazionale;
- promuovere la garanzia dei loro diritti;
- promuovere l'integrazione socio-lavorativa e l'accoglienza dei msna.

Obiettivi specifici:

- adeguare le disposizioni regolamentari vigenti in materia alle norme contenute nella legge n. 47 del 2017;
- delineare le nuove competenze che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assunto successivamente alla soppressione del Comitato, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Tra gli indicatori e i valori di ausilio a predisporre una disciplina organica adeguandola alla normativa vigente attraverso il presente intervento regolatorio, si segnalano:

- il numero delle presenze di msna sul territorio nazionale rilevate attraverso il SIM;
- il numero dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno rilasciati attraverso il SIM;
- il numero di indagini familiari svolte;
- i percorsi di integrazione socio-lavorativa attivati a favore dei msna e dei giovani migranti nell'ambito di specifici interventi realizzati dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione, in quanto l'adozione dell'atto regolatorio si rende necessaria per riordinare ed accorpate unitariamente le norme relative all'attuazione della complessa disciplina di rango primario, stratificatasi nel tempo, concernente le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, e comprendente anche disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 per la cui attuazione si impone l'applicazione dell'articolo 1, commi 6 e 7 del medesimo decreto legislativo. Ciò in conformità ed in adesione a quanto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 533 del 23/03/2021.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'adozione del provvedimento in esame, si rende necessario al fine della regolamentazione organica delle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito delle modifiche normative intervenute nel tempo. In particolare, si fa riferimento alla soppressione del Comitato per i minori stranieri (articolo 33 del Testo unico immigrazione) ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, successivamente alla quale i compiti di quest'ultimo in materia di minori stranieri non accompagnati e di minori accolti sono stati trasferiti in capo alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche migratorie.

La legge n. 47 del 2017, inoltre, ha ulteriormente modificato il quadro normativo in ambito dei minori stranieri non accompagnati: in merito alla banca dati, ha previsto formalmente l'istituzione presso questa Direzione Generale del SIM. Il SIM è uno strumento censimentario e documentale che consente una migliore programmazione delle politiche di protezione e di integrazione a favore dei msna.

La principale novità, introdotta con il regolamento in esame, è la disciplina della struttura e del funzionamento del SIM, la quale impatterà sulle amministrazioni pubbliche competenti in materia di minori stranieri non accompagnati che hanno accesso al sistema con possibilità di visualizzare e inserire dati. La regolamentazione organica della struttura e del funzionamento del SIM avrà quale effetto l'agevolazione nell'accesso ai dati contenuti nel sistema e il miglioramento, in termini di efficacia e rapidità, della procedura di inserimento e aggiornamento dei dati, nonché di elaborazione degli stessi, anche in vista del riscontro alle richieste di dati provenienti da altri soggetti e della pubblicazione di report periodici di monitoraggio.

La legge n. 47 del 2017 ha, inoltre, trasferito la competenza all'emanazione del provvedimento di rimpatrio volontario assistito e volontario, prevista dall'articolo 33 del Testo Unico Immigrazione e del d.p.c.m. 535 del 1999, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche migratorie ai Tribunali per i minorenni competenti. Anche per questo, l'atto regolatorio in esame si rende opportuno al fine di delineare compiutamente le attuali competenze del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia di msna rispetto alle altre amministrazioni interessate.

Infine, in virtù della specifica tutela che la legge n. 47 del 2017 riconosce ai msna, attraverso questo regolamento si intende perseguire la finalità di differenziare la disciplina di questi ultimi rispetto a quella dei minori accolti. Il regolamento in esame, infatti, è suddiviso in capi: il capo II è specificamente dedicato ai msna, il capo IV ai minori accolti. Anche questa differenziazione risulta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi generali di cui al punto 2.1.

Con riferimento, in particolare, alla categoria dei minori stranieri non accompagnati, il provvedimento in esame ne incrementerà la tutela sotto diversi punti di vista: nel loro superiore interesse, infatti, è prevista la comunicabilità dei dati contenuti nel SIM agli organismi e uffici pubblici che svolgono attività istituzionali relative ai minori stranieri non accompagnati, nonché ad altri enti pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori migranti; persegue il superiore interesse del minore anche la specificazione della procedura di avvio e svolgimento delle indagini familiari, volte ad approfondire il contesto locale e familiare di provenienza del minore e ad indagare la sua storia personale; infine, avrà un significativo impatto positivo nei confronti di tale categoria di destinatari la velocizzazione dell'istruttoria relativa al rilascio dei pareri per la conversione dei permessi di soggiorno al compimento della maggiore età.

4.2 Impatti specifici

- A) Il provvedimento in esame non ha tra i destinatari le imprese.
- B) La proposta non modifica gli oneri informativi rispetto a quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 recante *Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*;
- C) Il provvedimento normativo non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.
- D) Il provvedimento non riguarda il recepimento di una norma europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'adozione del provvedimento in esame è risultata l'opzione più adeguata ai fini della predisposizione di un quadro organico e coerente delle competenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di minori stranieri, anche in coerenza con il parere n. 00533 del 23 marzo 2021 espresso dal Consiglio di Stato. L'opzione prescelta, inoltre, è apparsa come l'unica in grado di assicurare una disciplina uniforme rispetto al funzionamento del SIM e alla protezione dei dati personali ivi contenuti, conformemente alla normativa, nazionale ed europea, vigente in materia.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione del presente regolamento avverrà tramite l'espletamento delle competenze in esso previste e, in particolare, attraverso l'uso del SIM.

5.2 Monitoraggio

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento e il relativo controllo verrà effettuato attraverso le strutture e le risorse in atto senza oneri per la finanza pubblica.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'atto regolatorio in oggetto viene proposto in sostituzione del precedente schema di DPCM sulla medesima materia, alla luce del parere reso su quest'ultimo dal Consiglio di Stato nel parere n. 533 del 23/03/2021. Si ripropone il medesimo articolato sul quale a suo tempo erano state coinvolte e sentite tutte le Amministrazioni competenti (Ministeri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'istruzione e del merito), le cui osservazioni sono state recepite all'interno dell'attuale testo. Ai fini del coinvolgimento degli Enti Locali, amministrazioni che rivestono un ruolo primario nella presa in carico dei msna, è previsto che venga sentita la Conferenza Unificata prima dell'adozione del regolamento in esame.

È stata, altresì, prevista l'acquisizione dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Valutazione interna al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.